

MOZIONE

Per una lotta risoluta contro il flagello della tratta di esseri umani

dell'11 marzo 2019

In Svizzera si stimano a 1'500 le persone vittime della tratta di esseri umani, ma la cifra è largamente sottostimata secondo Amnesty International, stando a quanto indicato lo scorso 18 ottobre 2018 in occasione della Giornata europea della lotta contro la tratta di esseri umani: i 2/3 di queste vittime sono schiavi moderni obbligati a lavorare nelle economie domestiche e in alcuni altri settori economici; 1/3 sono vittime della prostituzione.

Il flagello della tratta di esseri umani è stato oggetto anche di accorati interventi del Papa: *«Papa Francesco non ha mai nascosto la sua grande preoccupazione verso il fenomeno della tratta di persone, che miete milioni di vittime – uomini, donne e bambini –, le quali possono essere annoverate tra le persone più deumanizzate e scartate ovunque nel mondo di oggi. La tratta di persone, dice il Santo Padre, è un "flagello atroce", una "piaga aberrante" e una ferita "nel corpo dell'umanità contemporanea". All'inizio del 2015, Papa Francesco ha dedicato il suo messaggio annuale per la Giornata Mondiale della Pace alla lotta contro la tratta di persone: "Siamo di fronte ad un fenomeno mondiale che supera le competenze di una sola comunità o nazione" e quindi "occorre una mobilitazione di dimensioni comparabili a quelle del fenomeno stesso". Nel settembre 2015, il Santo Padre, rivolgendosi alle Nazioni Unite, affermava che a mali quali "la tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione" non si può rispondere solo con "impegni assunti solennemente.» «Dobbiamo aver cura che le nostre istituzioni", come pure tutti i nostri sforzi, "siano realmente efficaci nella lotta contro tutti questi flagelli"»* (Sezione Migranti e Rifugiati del Vaticano, "Orientamenti pastorali sulla tratta di persone").

Secondo la Segreteria di Stato della migrazione ("Istruzioni e commenti settore degli stranieri - 5.6.8.1"), *«la nozione di tratta di esseri umani comprende gli atti volti a fornire risorse umane (donne, uomini e minori) in violazione della loro autodeterminazione e in circostanze di sfruttamento. Di norma gli autori della tratta di esseri umani fanno rete tra loro e operano in maniera strutturata, spesso in più Cantoni e al tempo stesso tramite contatti all'estero. Fanno parte della tratta di esseri umani tutte le forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di manodopera e il prelievo di organi umani (cfr. art. 182 CP)»*.

Affinché sia fatto tutto il possibile per individuare situazioni di tratta di umani presenti sul territorio cantonale e per tutelare adeguatamente tutte le vittime, come previsto dal Piano Nazionale di Azione contro la tratta degli esseri umani 2017-2020 (PNA) del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) - Ufficio federale di polizia fedpol Stato maggiore - Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato:

1. **di finanziare un piano annuale cantonale di sensibilizzazione/informazione**, attuato da enti attivi in ambito sociale specializzati sul tema tratta degli esseri umani, **rivolto agli attori non direttamente implicati nella lotta alla tratta ma suscettibili di entrare in contatto con situazioni di tratta**, ossia operatori sanitari e sociali operativi in contesti sensibili e operatori ancora in formazione (*misure 1, 2, 3 PNA*);
2. **di organizzare un piano di sensibilizzazione delle polizie comunali, dei funzionari preposti al controllo abitanti nei Comuni e dei funzionari cantonali addetti al rilascio di permessi e autorizzazioni** (*misure 4, 15 PNA*);

3. **di rafforzare le misure di protezione delle vittime di tratta:** si chiede in particolare di fare in modo, attraverso mandati attribuiti ad attori del settore sociale, che tutte le vittime di tratta in situazione di indigenza e senza un alloggio (indipendentemente dallo statuto giuridico e dalla volontà di denunciare gli autori del crimine) possano usufruire di un **collocamento in anonimato presso una struttura logistica, che preveda un accompagnamento sociale mirato da parte di operatori sociali specializzati sul tema della tratta di esseri umani;**
4. **di garantire che le potenziali vittime di tratta siano informate sulla possibilità di richiedere e ottenere un periodo di recupero e riflessione** (come previsto dall'art. 30 cpv. 1 lett. e) della Legge federale sugli stranieri e sull'integrazione, dall'art. 35 OASA e dalle Istruzioni e commenti settore degli stranieri della Segreteria di Stato della Migrazione - 5.6.8.2.3.), quando l'identificazione formale da parte delle autorità non è conclusa, **e di garantire che vengano orientate verso un servizio specializzato che possa sostenerle in questo percorso.** Alla vittima deve essere concesso un periodo di minimo 30 giorni durante il quale vengano garantite le prestazioni previste dalla Convenzione Europea di lotta contro la tratta degli esseri umani (*misura 20 PNA*);
5. **di formalizzare un protocollo di presa a carico per le vittime di tratta dal momento dell'individuazione preventiva,** che preveda per loro la possibilità di essere collocate in anonimato in una struttura specializzata, dove siano adeguatamente accompagnate e dove possano avere accesso alle misure previste dalla Convenzione Europea di lotta contro la tratta degli esseri umani (*misure 14, 18, 19, 22 PNA*);
6. **di formalizzare nel sopracitato protocollo che occorre prendere a carico tutte le vittime di tratta, indipendentemente da dove abbia avuto luogo il reato,** conformemente all'art.12 della Convenzione Europea di lotta contro la tratta degli esseri umani e alla misura 22 del PNA 2016-2020. Uno Stato come la Svizzera, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, è infatti tenuto a fornire le prestazioni previste nella Convenzione alle vittime di questo reato, che soggiornano nel suo territorio, ma sono state sfruttate all'estero (*misura 22 PNA*).

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta e Carlo Lepori

Corti - Ducry - Durisch - La Mantia -

Lurati Grassi - Pugno Ghirlanda

Riferimenti citati

1. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 30

¹È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di: (...)

e. disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale; (...)

2. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Art. 35 - Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

¹Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.

²Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

³Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:

- a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
- b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
- c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
- d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.

3. Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) - ISTRUZIONI E COMMENTI SETTORE DEGLI STRANIERI (Istruzioni LStr)

5.6.8.1 Nozione di tratta di esseri umani

La nozione di tratta di esseri umani comprende gli atti volti a fornire risorse umane (donne, uomini e minori) in violazione della loro autodeterminazione e in circostanze di sfruttamento. Di norma gli autori della tratta di esseri umani fanno rete tra loro e operano in maniera strutturata, spesso in più Cantoni e al tempo stesso tramite contatti all'estero. Fanno parte della tratta di esseri umani tutte le forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di manodopera e il prelievo di organi umani (cfr. art. 182 CP). Di regola, le vittime della tratta di esseri umani sono individuate nel corso di indagini di polizia oppure si annunciano autonomamente presso gli appositi consultori. Una volta identificate, le vittime della tratta di esseri umani sono seguite, di regola, da servizi d'assistenza specializzati. Gli strumenti del diritto in materia di stranieri a disposizione delle vittime della tratta di esseri umani (legge e ordinanza) sono tesi a offrire loro protezione e ad agevolare il perseguimento penale degli autori di tali forme di sfruttamento. La lista di controllo (Allegato «Checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani») per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani costituisce un ausilio importante, il cui impiego è caldamente raccomandato per stabilire se si è in presenza di una vittima di tale pratica. Non vi è tratta di esseri umani se le persone interessate fanno appello a passatori per entrare illegalmente in Svizzera e se in seguito non vi è sfruttamento. In tal caso si parla di attività di passatori / traffico di esseri umani.

5.6.8.2.3 Periodo di recupero e di riflessione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr i.c. con l'art. 35 OASA)

Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani (cfr. Allegato «Checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani»), le competenti autorità in materia di migrazione accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità (art. 35 OASA). Immediatamente dopo l'individuazione della loro qualità di vittima e dopo il termine dalla situazione di sfruttamento, le vittime della tratta di esseri umani si trovano in una situazione precaria. La richiesta di un periodo di recupero e di riflessione può essere presentata dalla vittima stessa oppure dalle autorità di perseguimento penale, dai servizi di aiuto alle vittime o dai consultori (allegando una pertinente procura). In caso di fondato sospetto di tratta degli esseri umani, la domanda è approvata. La concessione di un periodo di recupero e di riflessione non genera nessun diritto a una futura disciplina del soggiorno. L'autorità di migrazione competente conferma per scritto un «periodo di recupero e di riflessione» di almeno 30 giorni. Se vi sono indicazioni fondate secondo cui occorrerà più tempo, il periodo

di recupero e riflessione può essere concesso da subito per una durata superiore a 30 giorni. In casi motivati vi è inoltre la possibilità di prorogarlo. I competenti servizi di aiuto alle vittime vanno informati conseguentemente. Se invece è già stata emanata la decisione in merito a una collaborazione con le autorità, non è concesso alcun periodo di recupero e di riflessione. In questi casi può essere immediatamente rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 36 OASA. Nei casi di cui all'articolo 35 capoverso 3 OASA, il periodo di recupero e riflessione concesso può essere revocato (l'interessato dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità, ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori, in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani o viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici). Al termine del periodo di recupero e di riflessione, l'interessato deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA). Non occorre rilasciare un permesso per stranieri in senso formale. In vista di eventuali controlli, basta una conferma scritta (soggiorno tollerato) del periodo di recupero e di riflessione. Per proteggere la persona interessata, la conferma non deve indicare né il luogo di dimora né il motivo del soggiorno. Se, al termine del periodo di recupero e di riflessione, la vittima è tenuta a lasciare la Svizzera, è fissato un termine di partenza adeguato per preparare il ritorno (p. es. conclusione delle cure mediche intraprese, accertamento della situazione nel Paese d'origine, preparativi nel quadro dell'aiuto al ritorno ecc.).